

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 3 ricorsi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano in materia di I.C.I.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere ai seguenti giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da:
 - **CEOLA PAOLO** avverso la sentenza n. 57/03/05, depositata in data 03.03.05, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
 - **CEOLA ALBERTO** avverso la sentenza n. 34/03/05, depositata in data 23.02.05, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
 - **CEOLA SUSANNA** avverso la sentenza n. 37/03/05, depositata in data 23.02.05, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **CEOLA PAOLO** avverso la sentenza n. 57/03/05, depositata in data 03.03.05, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
2. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **CEOLA ALBERTO** avverso la sentenza n. 34/03/05, depositata in data 23.02.05, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano da **CEOLA SUSANNA** avverso la sentenza n. 37/03/05, depositata in data 23.02.05, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. 03;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Nell'anno 2005, l'ufficio, resisteva in giudizio avverso n. 3 ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, promossi da:

1. **Ceola Paolo:**

avverso avviso di accertamento n. 40 del 17.12.2003 per annualità 1998 e avviso di accertamento n. 41 del 17.12.2003 per annualità 1999-2000;

2. **Ceola Alberto:**

avverso avviso di accertamento n. 47 del 22.12.2003 per annualità 2000;

3. **Ceola Susanna:**

avverso avviso di accertamento n. 42 del 17.12.2003 per annualità 2000;

La Commissione adita dopo aver proceduto alla discussione nel corso dell'udienza del 17.02.2005 pronunciava sentenza di rigetto dei ricorsi compensando le spese di giudizio.

Avverso tali sentenze, i contribuenti di cui sopra proponevano ricorso in appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano chiedendo, in accoglimento del proposto appello:

- 1) l'annullamento e/o la revoca delle sentenze appellate
- 2) l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Sesto San Giovanni ai fini dell'ICI.

I ricorrenti evidenziano, tra i motivi di ricorso l'"erronea applicazione di legge" e l'"omessa pronuncia sulla dedotta nullità de(gli) avvisi(i) di accertamento sopraindicato per violazione dell'art. 74 della legge 21-11-2000 n. 342 ("Misure in materia fiscale")".

Al riguardo si fa presente che il contitolare dei suddetti ricorrenti Ceola Paolo, Alberto e Susanna, nell'anno 2005, aveva promosso due analoghi ricorsi avverso gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 1999 e 2000, aventi lo stesso oggetto, emessi dal Comune di Sesto San Giovanni nell'anno 2004, con le medesime motivazioni. Con riferimento ad essi, il Comune, costituitosi in giudizio, aveva egualmente visto accolte le proprie richieste da diversa sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, in data 28.11.2005, aveva rigettato i ricorsi con compensazione delle spese di lite.

In considerazione del fatto che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, si è dunque pronunciata accogliendo pienamente quanto controdedotto dal Comune di Sesto San Giovanni, rigettando in prima istanza tutti i ricorsi di cui sopra e poiché si ritiene che i ricorsi proposti in appello avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano, evidenzino anch'essi, nell'impianto costruttivo e nelle motivazioni addotte, lacune interpretative tali da consentire una fondata opposizione agli stessi, si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 05.05.06